



dott. Giovanni Crozzolin

Tel.: 0422/881823 • Fax: 0422/888295

crozzolin@studiocrozzolin.it

www.studiocrozzolin.it

Ai gentili clienti e Loro Sedi

1 Luglio 2018:

➤ **Modalità di acquisto del carburante**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l'Agenzia delle Entrate ha individuato i **mezzi di pagamento tracciabili** che i soggetti passivi IVA saranno tenuti ad **utilizzare**, a partire dall'1.7.2018, **ai fini della detrazione dell'IVA** relativa alle spese per l'acquisto di **carburanti e lubrificanti per autotrazione, nonché ai fini della deduzione del relativo costo**. Nello specifico, i **mezzi di pagamento utilizzabili sono:**

- **bonifici bancari o postali;**
- **gli assegni;**
- **l'addebito diretto in conto corrente;**
- **le carte di credito, di debito e le carte prepagate.**

Resta ferma la **possibilità di utilizzare le carte rilasciate dalle compagnie petrolifere** in forza di specifici contratti, nonché le carte carburanti (ricaricabili o meno) e i **buoni benzina**, purché i **relativi pagamenti avvengano mediante i suddetti mezzi tracciabili**.

Successivamente, l'Agenzia delle Entrate ha fornito, invece, **rilevanti indicazioni sotto il profilo della deducibilità del costo d'acquisto del carburante**, precisando che:

- i mezzi di pagamento sopra evidenziati **sono mezzi di prova idonei ai fini della deducibilità del costo** di acquisto del carburante per autotrazione
- sono validi i **pagamenti effettuati dal soggetto passivo d'imposta in via mediata** ma riconducibili allo stesso secondo una catena ininterrotta di corrisposizioni con strumenti tracciabili.



Per quanto concerne, invece, **l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica dall'1.7.2018**, relativamente alle cessioni di benzina o gasolio destinati all'autotrazione, **è stato precisato che:**

- **non è obbligatorio indicare**, all'interno del documento, **la targa o altri estremi identificativi del veicolo**, come avveniva nel caso della scheda carburante.
- la fattura dovrà essere necessariamente emessa in formato elettronico laddove, insieme al carburante, **vengano ceduti altri beni o forniti ulteriori servizi** come, ad esempio, quelli di manutenzione, riparazione, lavaggio.

Premessa

La Legge di Bilancio 2018 ha previsto, a decorrere dal prossimo 1 luglio 2018:

- ➔ **La soppressione dell'utilizzo della scheda carburante** per la documentazione degli acquisti di carburante per autotrazione;
- ➔ La previsione che *"gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica"*.

Ne consegue che **imprese / lavoratori autonomi che effettuano acquisti di carburante** non potranno più compilare la scheda carburante, ma **riceveranno dal distributore di carburante una fattura elettronica**.

Contestualmente il Legislatore ha introdotto l'obbligo, a far data dal 01.07.2018, che l'acquisto carburante, da parte di imprese o professionisti, possa avvenire esclusivamente con l'utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili. Da tale data, infatti, il pagamento deve essere effettuato mediante carte di credito, carte di debito (bancomat) o carte prepagate, bonifico, assegno bancario. **E' escluso il pagamento in contanti.**

Osserva

In definitiva, l'effetto delle nuove misure **determinerà l'indeducibilità ai fini delle imposte dirette e l'indetraibilità dell'IVA per tutti i corrispettivi pagati in contanti.**

Ambito oggettivo

Posto che la novità introdotta nel settore dei carburanti per autotrazione è stato chiarito che **l'anticipazione dell'obbligo di fatturazione elettronica non riguarda le cessioni di benzina**



per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, utensili da giardinaggio e simili.

Contenuto della fattura

Il **contenuto della fattura elettronica** deve riportare le **medesime informazioni della fattura "analogica"**. **Tra gli elementi individuati come obbligatori** da indicare in fattura, **non figura**, ad esempio, **la targa o altro estremo identificativo del veicolo al quale sono destinati i rifornimenti** (casa costruttrice, modello, ecc.), come invece attualmente richiesto in sede di compilazione della c.d. "*scheda carburante*". Consegue che, gli elementi testé citati (targa, modello, ecc.) non dovranno necessariamente essere riportati nelle fatture elettroniche.

Un chiarimento importante è quello secondo cui **la fattura dovrà necessariamente essere emessa in formato elettronico**, anche nel caso in cui, oltre al carburante, **il contribuente acquisti altri beni o servizi legati al veicolo** (manutenzione, riparazione, lavaggio, ecc) **ovvero acquisti beni/servizi di altra tipologia non legati al veicolo.**

Fatturazione differita

Restano valide le norme riguardanti la **fatturazione differita**. Sarà quindi **consentita l'emissione di una fattura differita relativamente a tali cessioni, entro il giorno 15 del mese successivo**, qualora le stesse siano accompagnate da un documento nel quale siano indicato **la descrizione di natura, qualità e quantità dei beni ceduti.**

Esempio: **Potranno essere utilizzati i "buoni di consegna emessi dalle attrezzature automatiche" che accompagneranno la fattura elettronica**

Regime "di vantaggio" e regime "forfettario"

Resteranno pienamente efficaci le "vecchie" regole e, quindi, **non troverà applicazione l'obbligo** di emissione della **fattura elettronica** a favore delle seguenti tipologie di contribuenti:

- i soggetti che rientrano nel **"regime di vantaggio"** (regime contabile dei minimi);
- i soggetti che rientrano nel **regime "forfettario"** (regime contabile dei forfettari).

Per loro rimangono valide le vecchie regole e quindi possono continuare ad utilizzare la "*scheda carburanti*".

Strumenti di pagamento

Come accennato in premessa, le modalità di pagamento per le imprese e per i professionisti saranno i seguenti:



- degli **assegni, bancari e postali, circolari e non**, nonché i vaglia cambiari e postali;
- dei **mezzi di pagamento elettronici** che potranno essere a titolo meramente esemplificativo:
 - ✓ **l'addebito diretto**;
 - ✓ il **bonifico bancario o postale**;
 - ✓ il **bollettino postale**;
 - ✓ le **carte di debito, di credito**, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente.

Osserva

Restano inoltre validi i sistemi, comunque denominati, di **carte (ricaricabili o meno), nonché di buoni**, che consentono **l'acquisto esclusivo di carburanti con medesima aliquota IVA**, quando la cessione/ricarica, **documentata dalla fattura elettronica, sia regolata con gli stessi strumenti di pagamento sopra richiamati.**

Contratti di netting (buoni/carte emesse dalla compagnia petrolifera)

Con riguardo ai **contratti di "netting"**, l'Agenzia ha precisato che l'obbligo di pagamento con tali modalità all'atto della cessione/ricarica **non si accompagna necessariamente a quello di fatturazione elettronica.**

Occorre, infatti, operare una distinzione fra i c.d. buoni "monouso" e "multiuso", così come previsto dalla giurisprudenza e dalla normativa comunitaria.

Tipologia di buoni	Funzionamento
Buoni mono uso	Quando la compagnia petrolifera emette buoni carburante, carte, ricaricabili o meno, o altri strumenti che consentono al cessionario di recarsi presso un impianto stradale di distribuzione gestito dalla stessa compagnia e rifornirsi di carburante secondo l'accordo tra le parti, la cessione/ricarica deve essere certificata mediante fattura elettronica.
Buono multiuso	Quando il buono o la carta consentono il rifornimento presso più impianti gestiti da diverse compagnie o da singoli imprenditori, si sarà in presenza di un documento di legittimazione , la cui cessione non è soggetta ad IVA, in quanto assimilabile a cessione di denaro o di crediti in denaro e, conseguentemente, non comporta l'obbligo di fatturazione elettronica.

Pagamenti in via mediata

Con riferimento poi alle **modalità di pagamento**, sono comunque **validi i pagamenti che**, pur effettuati "in via mediata" dal soggetto passivo, **sono ad esso riconducibili sulla base di una "catena ininterrotta di corrisposizioni con strumenti tracciabili"**.

ESEMPIO



Se, ad esempio, un dipendente **effettua un rifornimento utilizzando la propria carta di credito** durante una trasferta di lavoro e **l'importo pagato gli viene rimborsato dall'azienda** per cui lavora **attraverso uno dei mezzi di pagamento individuati dalla norma** (ad es. attraverso un bonifico bancario), la **spesa sarà** comunque **riferibile al datore di lavoro**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

